COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XCII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Sistemazione in ruolo del personale a contratto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo (4791);

SCALIA ed altri: Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri (4474) . . 709

PRESIDENTE 709, 710

CAVALLARI NERINO 710

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PRETI: Estensione dei beneficî di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, al personale assunto per mansioni di custodia della rete dei canali Cavour e retribuito dalle imprese addette ai lavori di manutenzione dei canali predetti (367);

FERRARIS GIUSEPPE e MUSSA IVALDI VERCELLI: Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour (3056) 710

PRESIDENTE 710

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze delle antichità e belle arti (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4503) 711

PRESIDENTE 711

CAVALLARI NERINO 711

Votazione segreta:

PRESIDENTE 712

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione in ruolo del personale a contratto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo (4791); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri: Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri (4474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Sistemazione in ruolo del personale a con-

tratto del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministro e del Ministero del turismo e dello spettacolo », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia, Carra, Imperiale, Fornale, Sinesio e Marotta Vincenzo: « Revisione dei ruoli organici dei servizi delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Su questi due provvedimenti è stato predisposto un testo unificato, in merito al quale riferirà il relatore onorevole Cavallari.

CAVALLARI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame tenta di risolvere il problema di circa 350 dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri assunti a contratti ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520. Il disegno di legge prevede, infatti, che tali dipendenti possano accedere alle carriere statali in base al titolo di studio o alle funzioni svolte, e a tale fine essi sono stati inquadrati in tre categorie.

La procedura adottata dal provvedimento governativo prevede, però, una specie di ruolo transitorio, per cui solo successivamente questi lavoratori sono inquadrati nel ruolo ordinario. Ora, poiché il ruolo è di 169 unità e le unità fuori ruolo sono 311, e poiché il disegno di legge stabilisce che l'inquadramento in ruolo è disposto in ragione della metà delle vacanze, coloro che sono fuori ruolo impiegherebbero lunghissimo tempo per essere inseriti nel ruolo.

Propongo perciò di recepire l'articolo 1 del disegno di legge e di adottare, per la procedura di immissione, il metodo previsto dalla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Scalia ed altri, creando un ruolo necessario alle esigenze di questa attività, che è artistica, culturale e di ricerca. Ecco perché, signor Presidente, io ho preparato un testo unificato, che prego venga recepito dalla Presidenza, distribuito ai Commissari e, quindi, rimesso al Governo per il parere.

Non vi sono oneri maggiori; si riconosce a questi lavoratori la carriera iniziale in rapporto al titolo di studio, salvo l'eccezione fatta per il personale assunto con la qualifica di redattore per il quale si prescinde da tale titolo. Rinnovo, pertanto, la richiesta di rimessione del nuovo testo al Governo per il suo – mi auguro – parere favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore. Il nuovo testo verrà consegnato al Governo e posto in distribuzione ai colleghi.

La discussione viene, quindi, rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Preti: Estensione dei benefici di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, al personale assunto per mansioni di custodia della rete dei canali Cavour e retribuito dalle imprese addette ai lavori di manutenzione dei canali predetti (367); Ferraris Giuseppe e Mussa Ivaldi Vercelli: Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour (3056).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Preti: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, al personale assunto per mansioni di custodia della rete dei canali Cavour e retribuito dalle imprese addette ai lavori di manutenzione dei canali predetti », e Ferraris Giuseppe, Curti Ivano e Mussa Ivaldi Vercelli: « Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour ».

Comunico che questa mattina il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione mi ha consegnato un nuovo testo della proposta di legge n. 3056, predisposto dal Governo, che consta di due articoli e che propongo di assumere come testo base.

Sostituendomi al Relatore onorevole Di Primio, momentaneamente assente, rilevo che le due proposte di legge, sostanzialmente unificate ora nel testo governativo di cui ho dato lettura, mirano alla sistemazione definitiva degli operai giornalieri assunti dall'Amministrazione generale dei canali Cavour per poter provvedere al servizio idraulico presso i caselli di custodia della vasta rete di canali da essi gestita; operai che in parte risultano retribuiti dalle imprese addette ai lavori di manutenzione dei canali predetti ma che, in realtà – attraverso maggiorazione dei prezzi d'asta – hanno sempre fatto carico, sia pure per via indiretta, al bilancio dell'amministrazione del Demanio.

Il disegno di legge che mi è stato consegnato stamane dal Ministro per la riforma dell'Amministrazione, riassume le due proposte di legge e stila il provvedimento in for-

ma legislativamente ineccepibile. Pertanto ne propongo l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli della proposta di legge n. 3056 nel testo predisposto dal Governo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

« Il personale, comunque assunto o denominato, che da data anteriore al 1° gennaio 1959 presti lodevole servizio di custodia idraulica presso i caselli demaniali delle reti dei canali Cavour o dell'antico demanio, anche se per tali periodi di tempo sia stato retribuito da imprese aggiudicatarie di lavori dei canali stessi, è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del demanio con la qualifica di vice assistente idraulico.

Il personale anzidetto per essere collocato in ruolo dovrà possedere i requisiti prescritti per accedere agli impieghi civili dello Stato, salvo il limite di età ed il titolo di studio.

Al collocamento previsto dal primo comma sarà provveduto man mano che si renderanno disponibili i posti nel suindicato ruolo, dando la precedenza a chi ha svolto per maggior tempo le mansioni sopra specificate ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati del ruolo ad esaurimento dei custodi idraulici demaniali, previsto dall'articolo 31 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sono collocati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale idraulico demaniale con la qualifica di vice assistente idraulico.

I suddetti impiegati prendono posto nel ruolo prima del personale indicato nell'articolo precedente ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze delle antichità e belle arti *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernenti l'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze delle antichità e belle arti », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Cavallari Nerino, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, prevede l'inquadramento nel personale avventizio dei custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze delle belle arti, per dare sicurezza di occupazione e certezza di carriera a questa categoria di dipendenti dello Stato.

Determina, inoltre, modalità per la ammissione ai concorsi e alcune agevolazioni per particolari categorie. Ritengo che la Commissione possa approvare senza modifiche il testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, sono collocati con la qualifica di avventizi di IV categoria, nel contingente del personale non di ruolo della Amministrazione delle antichità e belle arti.

(*È approvato*).

ART. 2.

Fino a che non sia avvenuto il totale assorbimento in ruolo dei custodi temporanei inquadrati ai sensi del precedente articolo, saranno tenuti vacanti tanti posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della

carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, quanti sono i posti occupati dai custodi temporanei medesimi.

(*È approvato*).

ART. 3

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, occorre avere età non inferiore agli anni 21.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni, degli invalidi di guerra e per fatto di guerra, ai posti di ruolo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, saranno disposte nelle misure stabilite dall'articolo 12 della legge stessa, per i manovali con funzioni di inserviente delle Ferrovie dello Stato. È ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti, dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(*È approvato*).

ART. 5.

I concorsi per la nomina del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, ferme restando le altre modalità previste dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, si svolgeranno in base ad un esame-colloquio vertente su argomenti di carattere generale nonché su argomenti relativi al servizio di istituto.

(*È approvato*).

ART. 6.

Per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dell'Arma dei carabinieri, purché non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di età per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge:

FERRARIS GIUSEPPE e MUSSA IVALDI VERCELLI: « Norme per la sistemazione in ruolo di operai addetti alla custodia dei canali Cavour » (3056):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

La proposta di legge n. 367 si intende assorbita.

Disegno di legge:

« Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze delle antichità e belle arti » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4503):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bressani, Carcaterra, Cavallari Nerino, Colleselli, Darida, Dell'Andro, Di Primio, Franchi, Gullo, Iacometti, Lizzadri, Lizzero, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO